



Comune di Camorino

In Piazza 10, 6528 Camorino

Telefono 091 850 46 00 info@camorino.ch

Fax 091 857 79 26 www.camorino.ch

REGOLAMENTO SULL'USO DEI BENI COMUNALI

REGOLAMENTO SULL'USO DEI BENI COMUNALI

Indice

Titolo I disposizioni generali

| | |
|----------------------------------|--------|
| Articolo 1 Basi legali | pag. 3 |
| Articolo 2 Campo di applicazione | pag. 3 |
| Articolo 3 Beni amministrativi | pag. 3 |

Titolo II utilizzazione

| | |
|------------------------------|--------|
| Articolo 4 Uso comune | pag. 3 |
| Articolo 5 Uso speciale | pag. 3 |
| Articolo 6 Autorizzazione | pag. 3 |
| Articolo 7 Concessione | pag. 4 |
| Articolo 8 Procedura | pag. 4 |
| Articolo 9 Condizioni | pag. 4 |
| Articolo 10 Durata e rinnovo | pag. 5 |
| Articolo 11 Trasferimento | pag. 5 |
| Articolo 12 Revoca | pag. 5 |
| Articolo 13 Responsabilità | pag. 5 |
| Articolo 14 Abuso | pag. 5 |

Titolo III tasse

| | |
|--------------------------------|--------|
| Articolo 14 Ammontare | pag. 5 |
| Articolo 15 Criteri di computo | pag. 6 |
| Articolo 16 Pagamento | pag. 6 |
| Articolo 17 Esenzioni | pag. 7 |
| Articolo 18 Restituzione | pag. 7 |
| Articolo 19 Tassa di diffida | pag. 7 |

Titolo IV disposizioni varie e finali

| | |
|--|--------|
| Articolo 20 Rimedi di diritti | pag. 7 |
| Articolo 21 Concessioni e autorizzazioni esistenti | pag. 7 |
| Articolo 22 Contravvenzioni | pag. 7 |
| Articolo 23 Disposizioni abrogative | pag. 8 |
| Articolo 24 Entrata in vigore | pag. 8 |

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Basi legali

Il presente regolamento si fonda sul contenuto dell'articolo 44 lettera c del Regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale il 9 dicembre 2013 nonché sulla norma generale sancita dall'articolo 186 della Legge organica comunale. In generale, il Municipio provvede alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali secondo le modalità e nel rispetto degli articoli 107, 110 lettera h, 176, 177, 179, 180 (LOC) e del relativo Regolamento di applicazione (RALOC)

Articolo 2 Campo di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'uso dei beni amministrativi del Comune, ad esclusione dei beni patrimoniali. Sono riservate le disposizioni di regolamenti particolari.

Articolo 3 Beni amministrativi

1Definizione

Fanno parte dei beni amministrativi, ai sensi dell'Articolo 2, tutte le cose d'uso comune come strade, piazze, parchi, parcheggi, nonché i beni amministrativi in senso stretto come: edifici pubblici, scuole, acquedotti, canalizzazioni, autosili, campi sportivi, cimitero.

2Amministrazione

La gestione dei beni amministrativi compete al Municipio. Esso può:

- emanare norme di polizia per proteggere i beni pubblici;
- rilasciare le concessioni per l'uso speciale;
- delegare all'amministrazione il rilascio delle autorizzazioni di cui all'Articolo 6.

TITOLO II UTILIZZAZIONE

Articolo 4 Uso comune

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione nel rispetto della legge e dei diritti altrui.

Articolo 5 Uso speciale

L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

Articolo 6 Autorizzazione

1È soggetto all'autorizzazione l'uso di poca entità dei beni amministrativi.
In particolare:

- l'occupazione di aree per cantieri, il deposito temporaneo di materiali e di macchinari;
- la formazione di ponteggi e staccionate;
- la posa di brevi condotte per il trasporto di acqua, di energia, ecc.;
- l'occupazione con cinte, cancelli e solette;
- l'immissione di acque nelle canalizzazioni stradali;
- la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie;
- l'esposizione occasionale di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci;
- la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum;
- l'organizzazione di manifestazioni, cortei, processioni.

²Sono pure oggetto ad autorizzazioni, se comportano un'occupazione dell'area pubblica, le manifestazioni a garanzia di norme costituzionali di opinione e di riunione, quali ad esempio l'esercizio del diritto di iniziativa.

Articolo 7 Concessione

È soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.

In particolare:

- l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o sopraelevati;
- la posa o installazione di infrastrutture tecnologiche come le condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti;
- l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie;
- l'esposizione durevole di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci.

Articolo 8 Procedura

Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

Articolo 9 Condizioni

¹Le condizioni d'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione.

²La decisione deve considerare gli interessi in causa, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.

³Il Municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l'uso speciale riguardi attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia ristretta di persone.

Articolo 10 Durata e rinnovo

1Le autorizzazioni hanno una durata massima di 3 mesi. La durata massima per le concessioni è di 10 anni. Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.

2Non possono entrare in linea di conto impegni preventivi a proposito del rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

Articolo 11 Trasferimento

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi solo con il consenso del Municipio.

Articolo 12 Revoca

1Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

2Esse possono anche essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni non veritiere, o se il titolare non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

3La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di un'indennità ridotta, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

Articolo 13 Responsabilità

1Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune ed a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione, a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate. Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, fortuitamente o per causa di terzi, è impedito nell'esercitare i propri diritti, o si ritiene altrimenti lesa.

2Ripristino allo stato originale del fondo.

I beneficiari sono tenuti a ripristinare l'area oggetto della concessione/autorizzazione secondo le istruzioni del Comune e senza poter far valere alcun diritto di bonifico o di recupero di qualsiasi natura.

Se il ripristino non dovesse essere eseguito tempestivamente, oppure solo in misura parziale, i beneficiari autorizzano il Comune a procedervi direttamente e si riconoscono debitori delle relative spese.

Articolo 14 Abuso

Le occupazioni abusive sono soggette all'obbligo di rimozione e di ripristino a spese dell'obbligato. Le stesse sono soggette in ogni caso al pagamento della tassa d'uso prevista dall'articolo 15 adeguatamente maggiorata in funzione dell'indebito arricchimento conseguito.

È riservata la procedura contravvenzionale.

TITOLO III TASSE

Articolo 15 Ammontare

¹Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:

- a) nell'ambito della costruzione di opere edili:
- occupazione aree per cantieri, deposito temporaneo di materiale e di macchinari da Fr. 10.00 a Fr. 30.00 al mese per mq;
 - formazione di ponteggi e staccionate da Fr. 10.00 a Fr. 30.00 al mese per mq;
 - posa di brevi condotte da Fr. 10.00 a Fr. 30.00 il metro lineare una volta tanto;
 - opere sporgenti da Fr. 100.00 a Fr. 300.00 al mq una volta tanto;
- b) nell'ambito della posa di insegne pubblicitarie:
- da Fr. 80.00 a Fr. 200.00 all'anno per mq;
- c) per la messa in esercizio di distributori automatici:
- da Fr. 150.00 a Fr. 300.00 per unità all'anno;
- d) per la posa di tende o ombrelloni:
- da Fr. 20.00 a Fr. 100.00 a concessione;
 - da Fr. 5.00 a Fr. 20.00 per unità all'anno;
- e) esposizione di tavolini e bancarelle:
- per commerci durevoli da Fr. 50.00 a Fr. 100.00 il mq all'anno;
 - per commerci occasionali da Fr. 20.00 a Fr. 50.00 al giorno avuto riguardo della superficie occupata e dell'attività svolta;
- f) eventi occasionali
- parchi di divertimento, circhi e simili da Fr. 2.00 a Fr. 5.00 al mq al giorno
- g) uso della palestra comunale:
- da Fr. 150.00 a Fr. 300.00 per ogni ora settimanale sull'arco dell'anno scolastico.
 - da Fr. 40.00 a Fr. 60.00 per l'uso occasionale della palestra
- h) per l'uso di posteggi in zona blu, senza garanzia del posto:
- da Fr. 30.00 a Fr. 40.00 al mese

²Qualora gli inconvenienti derivanti dal traffico pedonale e veicolare dovessero richiedere particolari provvedimenti da parte del Municipio e qualora si verificasse la soppressione della possibilità di utilizzare posteggi a pagamento, le relative spese saranno a completo carico del titolare dell'autorizzazione.

³Per usi particolari, non previsti dal presente Regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio in base alla normativa che più si avvicina al caso specifico.

⁴Per eventi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Articolo 16 Criteri di computo

Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata. Le tasse, di regola, sono dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

Articolo 16 Pagamento

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione. Debitore della tassa stabilita dall'autorizzazione o dalla concessione è il titolare della stessa. Il credito per tasse accessorie si prescrive in cinque anni da quando sono esigibili.

Articolo 17 Esenzioni

Sono esenti da tasse: le utilizzazioni a fini ideali, come riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini. Le utilizzazioni di pubblico interesse senza scopo di lucro.

Articolo 18 Restituzione

Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi non imputabili al titolare della concessione o dell'autorizzazione. La rinuncia non dà diritto a rimborso. La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

Articolo 19 Tassa di diffida

Il Municipio può stabilire tasse di diffida e interessi di mora analogamente a quanto stabilito dal Cantone in materia di imposte.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 20 Rimedi di diritto

1 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo allo stesso entro il termine di dieci giorni dalla notifica.

2 Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

Articolo 21 Concessioni e autorizzazioni esistenti

Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza. Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto stesso, scadono dopo un anno dal loro rilascio. Per contro le autorizzazioni precarie scadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 22 Contravvenzioni

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con la multa fino a Fr. 10'000.-. La procedura è stabilita dal Regolamento comunale e dalla Legge organica comunale.

Articolo 23 Disposizioni abrogative

Il presente Regolamento abroga le norme comunali in materia finora in vigore.

Articolo 24 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali in funzione della delega concessale dal Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio di Camorino con risoluzione municipale no. 147 del 25 febbraio 2014

Approvato dal Consiglio comunale di Camorino nel corso della seduta del 17 novembre 2014

Approvato e messo in vigore dalla Sezione degli Enti locali il 30 gennaio 2015